

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12581 Anno 2022

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: MOSCARINI ANNA

Data pubblicazione: 20/04/2022

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31887-2020 proposto da:

domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall'avvocato

- *ricorrente* -

contro

AZIENDA in persona del Commissario pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato rappresentata e
difesa dall'avvocato

- *controricorrente* -

La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380**bis** c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ritenuto che:

1. Con l'unico motivo – violazione ed errata applicazione dell'art. 1284, co. 4 c.c. errata affermazione circa l'inapplicabilità del saggio di interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali alla materia del risarcimento del danno da responsabilità medica anche dal momento in cui è proposta domanda giudiziale- il ricorrente censura la sentenza assumendo che, nel caso di contratto di ospitalità e di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati sulla base dell'art. 1284, 4° co. c.c.

1.1 Il Collegio ritiene che la questione sia di elevata importanza e che su di essa non si sia consolidato un univoco orientamento di legittimità, fatto salve due pronunce della terza sezione (Cass., 3 , n. 28409 del 7/11/2018 e Cass., 3, n. 7966 del 20/4/2020) che hanno escluso l'applicazione della disposizione e dunque del criterio di computo degli interessi ai giudizi risarcitori. In assenza di un consolidato orientamento di legittimità il Collegio reputa di rinviare la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, in data 12 gennaio 2022

non completa

Corte di Cassazione copia non ufficiale

Al